



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI

Procedura aperta

per l'affidamento del servizio di "Supporto specialistico e assistenza tecnica al Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli Uffici di Motorizzazione, per la verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e relativo monitoraggio", ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

C.I.G. B109E86343

ALLEGATO "A" AL DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA DI CONTRATTO



albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it
segreteria.ccaa@mit.gov.it

INDICE

Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Norme regolatrici ed allegati	5
Art. 3 - Oggetto e durata del Contratto	6
Art. 4 - Modalità generali di esecuzione del Servizio	6
Art. 5 – Governance dell’esecuzione contrattuale	7
Art. 6 - Obblighi dell’Appaltatore	8
Art. 9 - Avvio dell’esecuzione del Contratto	10
Art. 10 – Sospensione dell’esecuzione del Contratto	11
Art. 11 - Certificato di ultimazione delle prestazioni	11
Art. 12 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia	11
Art. 13 - Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni	11
Art. 14 - Corrispettivo	12
Art. 15 - Revisione del corrispettivo	13
Art. 16 - Modalità di pagamento e fatturazione	14
Art. 17 - Penali	16
Art. 18 - Subcontratti e divieto di cessione del Contratto	18
Art. 19 - Recesso	18
Art. 20 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti	19
Art. 21 - Risoluzione del Contratto	20
Art. 22 - Clausole risolutive espresse	20
Art. 23 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	21
Art. 24 - Lavoro e sicurezza	23
Art. 25 - Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto	24
Art. 26 - Spese	25
Art. 27 - Foro competente	25
Art. 28 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni	25
Art. 29 - Diritti di proprietà intellettuale	28
Art. 30 - Esecutorietà del contratto	29
Art. 31 - Disposizioni finali	29

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di "Supporto specialistico e assistenza tecnica al Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli Uffici di Motorizzazione, per la verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e relativo monitoraggio"

C.I.G. B109E86343

TRA

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi**, con sede in Roma, via Giuseppe Caraci n. 36, codice fiscale e partita IVA n. 97532760580, in persona del [...] nella sua qualità di [...], giusto [...],

(a seguire, anche «**Comitato**», «**Amministrazione**» o «**Stazione Appaltante**»)

E

[...], con sede legale in [...], [...], codice fiscale e partita IVA n. [...], nella persona del [...], nato a [...] in data [...], in qualità di legale rappresentante pro tempore e [...], giusta delega a mezzo [...] e giusti i poteri risultanti dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio che si allega sotto la lettera "F" (a seguire anche solamente [...], «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**»)

(a seguire, il Comitato e l'Appaltatore sono collettivamente indicati come le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- A)** l'Amministrazione ha ravvisato la necessità di ricercare sul mercato un operatore economico idoneo a garantire il servizio di "Supporto specialistico e assistenza tecnica al Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli Uffici di Motorizzazione, per la verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e relativo monitoraggio" da individuare mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito anche solo "Codice" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice, applicando la facoltà prevista dall'art. 107 del Codice;
- B)** l'Amministrazione ha pertanto predisposto gli atti relativi ad una procedura di gara a rilevanza europea per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
- C)** l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 del Codice, ha emanato il decreto a contrarre prot. RD 27 del 26 marzo 2024;
- D)** il bando di gara è stato spedito alla Commissione Europea in data [...], sulla piattaforma "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) di cui all'art. 23 del Codice in data [...], secondo quanto previsto dall'allegato II.7 del Codice;
- E)** In ossequio agli artt. 25 e 26 del Codice la Procedura si è svolta integralmente in modalità telematica attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Portale appalti" (di seguito, per brevità, anche «Piattaforma»), il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://portaleappalti.mit.gov.it>, mediante la quale sono gestite le operazioni di cui all'art. 22, comma 2 del Codice e attraverso la quale sarà gestito anche il ciclo di vita digitale del presente contratto, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice e nel rispetto

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- F) all'esito della valutazione dell'offerta tecnica ed economica presentata in fase di Gara ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice è risultata/o prima/o in graduatoria la/il Società/RTI/Consorzio [...];
- G) Il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione con nota acquisita al prot. [...] in data [...];
- H) l'Amministrazione ha attivato tramite FVOE la procedura di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice per l'Appaltatore e in data [...] ha inserito la richiesta di informativa prefettizia antimafia nei confronti del predetto Operatore Economico, con protocollo [...];
- I) l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione nei confronti del predetto Operatore Economico, ai sensi e per l'effetto dell'art. 17, comma 5 del Codice;
- J) a mezzo polizza [bancaria] o [assicurativa] emessa in data [...] da [...], sub n. [...] per l'importo di euro [...], comprensivo di eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 106, come richiamato dall'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Amministrazione la cauzione definitiva conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento (Allegato [...]);
- K) l'Appaltatore ha prodotto il certificato attestante l'avvenuta stipula della polizza assicurativa civile e professionale specifica per l'esecuzione del Servizio in parola, con un massimale di importo pari a € [...] (Euro [...]/[...]) (Allegato "[...]");
- L) sono state effettuate le comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice;
- M) è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto di cui all'art. 18 del Codice;
- N) tale iniziativa è stata inserita nel decreto prot. n. RD [...] del [...] di approvazione della programmazione triennale assunto ai sensi dell'articolo 37 del Codice, fermo l'adempimento della programmazione biennale sopra il milione di euro;
- O) in caso di RTI o, comunque, di altri soggetti costituiti in forma associata andranno indicate le quote di partecipazioni risultanti dall'atto notarile nonché le modalità di liquidazione del corrispettivo tramite pagamento unico o pagamenti disgiunti;
- P) le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Definizioni

1. Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
 - a) «**Servizio**»: complessivamente intesa la prestazione del servizio di "Supporto specialistico e assistenza tecnica al Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli Uffici di Motorizzazione, per la verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e relativo monitoraggio", oggetto della procedura;
 - b) «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento,

elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 36/2023, e pubblicato con le formalità di cui all'allegato II.7 del D.Lgs. n. 36/2023;

- c) «**Capitolato Tecnico**» o «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo o prestazionale allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Amministrazione devono possedere, e le ulteriori poste a carico delle Parti;
- d) «**Codice**»: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;
- e) «**Contratto**»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- f) «**Direttore dell'Esecuzione**» o «**DEC**»: l'esponente dell'Amministrazione del quale il Responsabile Unico del Progetto si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono, ai sensi dell'art. 114 del Codice, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dall'Amministrazione, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto;
- g) «**Disciplinare di Gara**»: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali del Servizio;
- h) «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dall'Amministrazione o al quale l'Amministrazione fa riferimento per descrivere o determinare elementi del Servizio o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- i) «**Offerente**», «**Concorrente**», «**Appaltatore**», «**Operatore Economico**» o «**Operatore**»: l'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura e che si è aggiudicato il Servizio all'esito della procedura medesima;
- j) «**Offerta**»: complessivamente intesa, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (d'ora in avanti «**Offerta Economica**»), che l'Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di Procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- k) «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- l) «**Responsabile unico del Progetto**» o «**RUP**»: l'esponente dell'Amministrazione cui competono i compiti relativi all'esecuzione del Contratto previsti dall'art. 15 e dall'allegato I.2 del Codice,

nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, in conformità anche a quanto previsto dall'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- m) «**Responsabile del Servizio**»: l'esponente dell'Appaltatore ovvero il Capo Progetto che ha la funzione di referente della Stazione Appaltante, che provvederà a supervisionare e coordinare le attività e monitorare l'andamento dei livelli di Servizio nell'arco del periodo di validità del Contratto, ponendo in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

Art. 2 – Norme regolatrici ed allegati

1. Costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto le premesse e gli allegati, nonché tutti i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
 - a) il Capitolato Tecnico (all. "A");
 - b) il Patto d'integrità (all. "B");
 - c) l'Offerta Tecnica dell'Appaltatore (all. "C");
 - d) l'Offerta Economica dell'Appaltatore (all. "D");
 - e) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (all. "E");
 - f) la visura di iscrizione alla CCIAA dell'Appaltatore (all. "F");
 - g) il Curriculum Vitae di ciascun componente il Gruppo di lavoro (all. "G");
 - h) la garanzia definitiva e relative certificazioni di qualità (all. "H");
 - i) polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale (all. "I");
 - j) la dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (all. "J").
3. Il Servizio in oggetto, oltre che dal presente Contratto e dagli atti e documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, è regolato da:
 - a) dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 art.1 commi da 209 a 213 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica;
 - b) la Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c) il decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;
 - d) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e dalla Circolare MEF n. 37 prot. 89719 del 4/11/2013;
 - e) la legge 23 dicembre 2014 n. 190, art.1, comma 629 lett. b) in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
 - f) il Decreto Legislativo 13 marzo 2023, n. 36;
 - g) le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché le altre disposizioni inderogabili di legge in materia

contrattuale;

- h) il codice civile e le altre disposizioni normative vigenti o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- i) Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

4. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
5. Resta inteso che l'Appaltatore, con la stipula del presente atto, dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutte le disposizioni suddette, nonché tutti gli atti e documenti allegati o ivi richiamati, anche se non materialmente allegati al presente atto, così come tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del Servizio.

Art. 3 - Oggetto e durata del Contratto

1. Il Servizio ha ad oggetto l'affidamento del "Supporto specialistico e assistenza tecnica al Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli Uffici di Motorizzazione, per la verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e relativo monitoraggio" da parte del Comitato nei confronti dell'Appaltatore, secondo le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta.
2. In particolare il predetto Servizio si articola nelle prestazioni previste dal Capitolato, secondo le modalità ivi indicate.
3. I termini tecnico-prestazionali del Servizio sono specificati nell'Offerta Tecnica presentata in fase di Gara e nel Capitolato Tecnico, unitamente ai relativi allegati.
4. Il servizio avrà una durata di **36 (trentasei) mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla comunicazione di avvio del Servizio, subordinatamente alla registrazione del decreto di approvazione del relativo contratto da parte degli organi di controllo, come stabilito al successivo art. 9 del presente Contratto.
5. Entro 3 mesi dalla scadenza del presente contratto, la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi di cui all'oggetto del presente contratto, per un importo stimato massimo non superiore ad € [...] (**Euro [...] / [...]**) al netto di Iva.
6. La stazione appaltante si riserva di prorogare il presente contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 4 - Modalità generali di esecuzione del Servizio

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alla prestazione del Servizio e ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per la corretta e completa esecuzione del Servizio stesso e degli adempimenti alle obbligazioni previste nel presente atto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il Servizio, descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta presentata in fase di Gara, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenuti, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
3. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e, pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendone ogni relativa alea.
7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, ivi comprese quelle che dovessero essere successivamente emanate.
8. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Contratto.
9. L'Appaltatore, per patto espresso ed essenziale, si impegna a rispettare i livelli di servizio di cui al successivo art. 17 del presente Contratto, pena l'applicazione delle relative penali.
10. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato Tecnico.

Art. 5 – Governance dell'esecuzione contrattuale

1. Il RUP del presente Contratto è [...] a cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 15 e all'allegato I.2 del Codice.
2. L'esecuzione del Contratto è diretta dal Direttore dell'Esecuzione, nominato con determina prot. n. [...] del [...], ai sensi dell'art. 114 del Codice, e individuato tra il personale dell'Amministrazione, nella persona di [...] che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, come previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
3. Il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
4. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dall'Amministrazione, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore

dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto.

5. Il Direttore dell'Esecuzione sarà coadiuvato da figure professionali specifiche al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio e di fornire indicazioni all'Appaltatore riguardo a specifiche prestazioni oggetto del Servizio, giusta nomina decreto prot. n. RD [...] del [...].
6. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
7. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
8. Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP.

Art. 6 - *Obblighi dell'Appaltatore*

1. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta.
2. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. L'Appaltatore si impegna a svolgere, nel periodo di vigenza contrattuale, oltre alle attività specificate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in fase di gara, anche tutte quelle attività che si dovessero rendere necessarie per la regolarità nell'erogazione del Servizio.
4. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta, l'Appaltatore si impegna a:
 - a) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le direttive e prescrizioni, di indirizzo e di controllo, anche operative, che a tale scopo saranno formulate dall'Amministrazione;
 - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
5. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico.
6. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
7. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio

personale abbia una condotta corretta sotto ogni riguardo.

8. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti nonché i componenti del Gruppo di Lavoro derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, senza che questi possano vantare pretese nei confronti dell'Amministrazione, nonché derivanti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
9. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualunque conseguenza, costo e spesa, incluse quelle legali, che derivassero da fatto dei propri dipendenti e/o da violazione degli obblighi previsti nel presente articolo.
10. Eventuali oneri aggiuntivi che dovessero essere pretesi da terze parti nei confronti dell'Amministrazione a fronte di incompletezza o inadeguatezza delle informazioni rese disponibili dall'Appaltatore saranno addebitate all'Appaltatore stesso.

Art. 7 – Responsabilità dell'Appaltatore – Garanzie

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere od ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità esclusiva per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Amministrazione e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Amministrazione.
4. L'Aggiudicatario si obbliga, comunque, a provvedere, a cura e a carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette al Servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose durante l'esecuzione del Contratto.
5. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Servizio.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e presentato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice dell'importo di € [...] (**Euro [...] / [...]**), rilasciata da [...] il [...] n. [...], ed avente scadenza al [...]. In caso di eventuale rinnovo o proroga, la garanzia dovrà essere estesa a copertura del relativo periodo (all. "[...]").

8. L'Amministrazione, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117 del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Amministrazione, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 117, comma 8, del Codice.
10. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto. Si impegna altresì a tenere sollevato ed indenne il Committente da ogni e qualsiasi pretesa avanzata in sede stragiudiziale o giudiziale, in relazione ai suddetti danni causati dall'Appaltatore anche in conseguenza della mancata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.
11. [Eventuale: da inserire nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un raggruppamento temporaneo di imprese] Le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'Appaltatore garantisce, per l'intera durata del presente Contratto, la continuità dei Servizi, secondo i livelli di servizio e quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. L'Appaltatore si obbliga a dare comunicazione immediatamente e, ove possibile, preventivamente, all'Amministrazione delle situazioni che anche solo potenzialmente possano verificarsi e/o pregiudicare la continuità dei Servizi.

Art. 8 - Polizza di Responsabilità Civile e Professionale

1. L'Appaltatore ha prodotto una Polizza di Responsabilità Civile e Professionale: (individuare numero polizza compagnia assicurativa e relativo massimale). Tale polizza garantisce anche i rischi derivanti da errori o omissioni nell'esecuzione del servizio, che potrebbero determinare a carico dell'Amministrazione nuove spese e/o maggiori costi.
2. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di impegnarsi a garantire la suddetta polizza di responsabilità civile e professionali fino alla verifica di conformità.

Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del Contratto

Il servizio oggetto del presente affidamento avrà durata di **36 (trentasei) mesi** dalla data di comunicazione di avvio del Servizio, successivamente all'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del Contratto da parte dei competenti Organi di controllo.

Art. 10 – Sospensione dell’esecuzione del Contratto

La sospensione dell’esecuzione del Contratto può essere disposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del Codice, secondo le modalità ivi indicate.

Art. 11 - Certificato di ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro 5 (cinque) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi 5 (cinque) giorni, elabora il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP per la controfirma.

Art. 12 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto devono essere preventivamente autorizzate dal RUP nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120 del Codice.
2. L’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
3. Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo di cui al comma che precede, l’importo del Servizio è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi riconosciuti per accordi bonari o transazioni di cui agli artt. 211 e 212 del Codice, al netto degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento.
4. L’Appaltatore rinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso od indennizzo di qualsiasi natura derivante dalla diminuzione dell’importo del Servizio.

Art. 13 - Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni

1. L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa eccepire alcunché, di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli, con o senza preavviso, circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto.
2. Il RUP e il Direttore dell’Esecuzione potranno provvedere all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione.
3. Il Direttore dell’Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto stipulato dall’Amministrazione, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
4. Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP

delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

5. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
6. La verifica di conformità è eseguita, ai sensi dell'art. 116 del Codice, dall'Amministrazione secondo le modalità ritenute idonee in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
7. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica.
8. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
9. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
10. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.

Art. 14 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo massimo è pari ad € [...] (Euro [...]/[...]), IVA esclusa.
2. Il pagamento del corrispettivo avviene mediante la corresponsione di un importo quadrimestrale posticipato dalla data di avvio del servizio, al netto dell'IVA e della trattenuta pari allo 0,50% di cui al successivo art. 14 del presente Contratto. Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Appaltatore si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/uomo) del Gruppo di Lavoro effettivamente rendicontati nel quadrimestre di riferimento, in relazione alle prestazioni eseguite per la realizzazione delle linee di attività in conformità a quanto previsto nel Capitolato, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall'offerta economica di gara. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dall'Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto è, pertanto, determinato dal prodotto delle giornate/uomo per figura professionale rendicontati e dei prezzi unitari (tariffe giornaliere) ribassati.
3. Resta fermo il limite massimo di giornate uomo previste per ciascun professionista secondo quanto previsto nella *Tabella n. 2 – Importi a base di gara per figura professionale*, inserita nel Disciplinare di gara.
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei Servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; esso è stato determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 60 del Codice per i contratti ad

esecuzione periodica e continuativa.

6. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Servizio sono pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
8. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-*ter* del d.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017.
9. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del d.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.
10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, comma 1 del Codice, successivamente alla sottoscrizione del Contratto, l'Amministrazione potrà riconoscere all'Appaltatore, a condizione che sia iniziata l'esecuzione e che sia stata costituita e trasmessa la garanzia prevista dal medesimo comma 1, una quota di anticipazione del valore dell'affidamento fino al massimo del 20 [venti] % dell'importo complessivo di cui al medesimo comma 1, ripartito su tre annualità e corrisposto in misura proporzionale per ogni annualità di riferimento.

Art. 15 - Revisione del corrispettivo

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi "Indice FOI" («**Indice di Riferimento**»).
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento risulti superiore al 5% («**Soglia di Riferimento**») rispetto al corrispettivo da corrispondere, escludendo la prima annualità contrattuale, applicando una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Riferimento («**Prezzi Revisionati**»).
3. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore alla Amministrazione, all'esito di un'istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto.
4. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di

mercato. Non si avrà diritto alla rivalutazione dei prezzi nel primo anno di durata del Contratto. La revisione dei prezzi può essere adottata una sola volta per ciascuna annualità. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

Art. 16 - Modalità di pagamento e fatturazione

1. Ferma restando la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione, il pagamento del Corrispettivo avverrà mediante la corresponsione di un corrispettivo quadrimestrale al netto dell'IVA e della trattenuta pari allo 0,50% di cui al successivo comma 14 del presente articolo. Ai fini della liquidazione del corrispettivo, l'APPALTATORE dovrà produrre i relativi documenti giustificativi come indicato al successivo comma 6 del presente articolo.
2. Nel caso in cui trovi applicazione l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 13, comma 10 del presente Contratto, l'importo del corrispettivo indicato al precedente comma 1 verrà computato a recupero rispetto a quanto già versato dall'Amministrazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, i valori indicati nell'Offerta Economica hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ivi compresi i servizi aggiuntivi e migliorativi, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
4. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Amministrazione per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Amministrazione qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di gara.
5. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere un apposito *report* relativo al quadrimestre contrattuale di riferimento, contenente l'indicazione e la descrizione delle attività espletate nel periodo di riferimento come dettagliatamente previste nel Capitolato tecnico, nonché la rendicontazione delle giornate uomo svolte dal Gruppo di Lavoro nel periodo di riferimento evidenziando eventuali scostamenti delle attività dalle linee di servizio. Il *report* dell'ultimo quadrimestre di ciascun anno contrattuale dovrà contenere dettagli delle attività svolte nell'anno di riferimento oggetto delle Linee di attività di cui al Capitolato tecnico, al fine di consentire la verifica del rispetto della relativa linea di servizio.
6. L'Amministrazione verifica la corretta esecuzione ed espletamento del Servizio, nonché la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese. L'Amministrazione, ove necessario, richiede all'Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
7. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore di osservare modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del *report*, nonché integrazioni alla documentazione presentata.
8. Il Direttore dell'Esecuzione provvede ad emettere un certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione per ciascun quadrimestre contrattuale, con indicazione dell'importo da pagare all'Appaltatore relativamente alla prestazione eseguita; il certificato sarà controfirmato dal Responsabile unico del Procedimento e dall'Appaltatore. Tale certificato si intende quale autorizzazione, nei confronti dell'Appaltatore, ad emettere e trasmettere la fattura elettronica

relativa al periodo di riferimento. L'importo fatturato dovrà coincidere con il valore delle prestazioni effettivamente rese, come risultante dal *report*.

9. Le fatture elettroniche potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile del procedimento, controfirmato dal rappresentante dell'Appaltatore. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura regolarmente emessa.
10. La contestazione successiva dell'Amministrazione interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
11. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) **B109E86343** ed al certificato di pagamento. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, all'Amministrazione, usando il codice univoco IPA-Comitato Centrale Albo: **Y0DLOE**
12. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica".
13. In caso di RTI. o, comunque, di altri soggetti costituiti in forma associata, le fatture saranno emesse secondo le modalità indicate nel relativo atto notarile di costituzione. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (codice identificativo gara), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza ove previsto, all'indicazione del relativo prezzo. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI.
14. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - a) alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti dall'Amministrazione;
 - b) alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 48-*bis* del d.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., e relative disposizioni di attuazione;
 - c) all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
15. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Ministero del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
16. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'articolo 6, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice. L'Amministrazione potrà opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

17. L'Amministrazione potrà recuperare, anche ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile, quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi calcolati a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Art. 17 - Penali

1. Le penali e i rilievi saranno applicati secondo le modalità meglio specificate nel punto 9 del Capitolato tecnico, cui si rinvia.
2. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penali, quantificate nei seguenti importi:

Livello di servizio	Descrizione servizio	Soglia	Penale
LS1	Linea di attività 1 - Verifiche di regolarità - Supporto alla gestione dei procedimenti di verifica - Conclusione del procedimento di verifica	Mancata conclusione dei procedimenti imputati a ciascun anno contrattuale rispetto alla previsione numerica indicata all'art. 6 del Capitolato tecnico, con riferimento alla notifica di conclusione positiva/negativa del procedimento di verifica, escludendo le istruttorie non concludibili per cause non attribuibili all'Aggiudicatario	70,00 euro per ogni procedimento di verifica non concluso
LS2	Sostituzione del personale su richiesta dell'Amministrazione	Mancata sostituzione della nuova risorsa in quanto ritenuta dal RUP non in possesso di requisiti equivalenti a quella da sostituire, ovvero la mancata proposta di risorse nel termine concesso indicato all'art. 6 del Capitolato tecnico	470,00 euro per ogni giorno di ritardo nella sostituzione

Livello di servizio	Descrizione servizio	Soglia	Penale
	<p>Messa a disposizione/Sostituzione del personale su iniziativa dell'Aggiudicatario</p> <p>Affiancamento Uffici di Motorizzazione civile</p>	<p>Mancata messa a disposizione della risorsa decorsi inutilmente 3 giorni lavorativi dalla notifica dell'autorizzazione della Stazione Appaltante</p> <p>Mancato supporto nella predisposizione dello schema di avvio del procedimento di competenza degli Uffici di Motorizzazione civile</p>	<p>470,00 euro per ogni giorno di ritardo nella mancata messa a disposizione</p> <p>35,00 euro per ogni schema di avvio del procedimento non predisposto entro massimo 30 giorni successivi dalla conclusione del procedimento di verifica</p>
LS3	Supporto alle interlocuzioni con gli stakeholder esterni e interni all'Amministrazione	Mancata partecipazione attiva nelle interlocuzioni con gli stakeholder esterni e interni all'Amministrazione, anche a seguito di assente o non adeguato supporto nella partecipazione a riunioni e/o nella predisposizione di comunicazioni e/o atti e/o provvedimenti e/o report/presentazione ovvero altro documento ritenuto necessario	<p>500,00 euro per ogni comunicazione e/o atto e/o provvedimento e/o report/presentazione ovvero altro documento ritenuto necessario non predisposto o ritenuto non adeguato, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta dell'Amministrazione, se non diversamente concordato.</p> <p>500,00 euro per ogni mancata partecipazione delle figure professionali competenti a riunioni indette</p>

Livello di servizio	Descrizione servizio	Soglia	Penale
LS4	Monitoraggio verifiche di regolarità e conseguenti provvedimenti	Mancata messa a disposizione degli strumenti previsti per il monitoraggio e/o mancato aggiornamento degli stessi	2% dell'importo quadrimestrale per ogni mancanza rilevata nel quadrimestre di riferimento

3. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
4. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte dell'Amministrazione all'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
5. L'Amministrazione avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 21, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora l'Amministrazione, ex art. 1252 del codice civile, a trattenere le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale, mediante trattenuta sul corrispettivo da corrispondere, ovvero in caso di danni ad incamerare la garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti.
7. L'applicazione delle penali non esonera, in alcun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 18 - Subcontratti e divieto di cessione del Contratto

1. Conformemente a quanto previsto dagli atti di gara non è previsto il subappalto.
2. L'Appaltatore nell'ipotesi di sottoscrizioni con subcontraenti si impegna a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato loro. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualunque titolo interessate al presente servizio dovrà essere inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e al successivo art. 23 del presente Contratto.

Art. 19 - Recesso

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione – a suo insindacabile giudizio

e senza necessità di motivazione – potrà recedere dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Amministrazione prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Amministrazione è tenuta a trasmettere all'Appaltatore apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, nonché a corrispondere all'Appaltatore il valore delle prestazioni contrattuali eventualmente già eseguite oltre ad una somma pari al 10% (dieci per cento) delle prestazioni contrattuali ancora da eseguire, secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice.
3. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il caso in cui sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, tra cui, in particolare, l'invio da parte dell'Appaltatore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione e che abbiano incidenza sull'esecuzione delle attività, la stessa Amministrazione potrà recedere, in tutto o in parte e in via unilaterale, dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

In tutti i casi di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

Art. 20 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.

4. L'Appaltatore prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 21 - Risoluzione del Contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nelle ipotesi elencate all'art. 122 dello stesso Codice.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e relativa presa in consegna.
5. Con apposito verbale del Direttore dell'Esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di Gara.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita al Servizio risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 del Codice.

Art. 22 - Clausole risolutive espresse

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Amministrazione, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

- c) assenza o perdita, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 94 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - g) mancato rinnovo alla scadenza delle polizze assicurative fideiussorie;
 - h) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
 - i) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «*Codice di Comportamento integrativo del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*», adottato con Decreto Ministeriale n. 192 del 9 maggio 2014;
 - j) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - k) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione;
 - l) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
 - m) applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - n) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Amministrazione;
 - o) accertamento in corso d'opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento;
 - p) arbitraria sospensione del Servizio da parte dell'Aggiudicataria per un periodo continuativo pari a 7 (sette) giorni;
 - q) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 21 del presente Contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Art. 23 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione sostitutiva di cui all'all. "J".

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-*bis*, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, compresa l'indicazione del CIG della procedura di affidamento del presente Contratto.
4. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Contratto, il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 14;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto, verso o dai suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare il suddetto conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se tale importo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Contratto, il C.I.G. **B109E86343**;
 - f) a comunicare all'Amministrazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il Contratto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
 - a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

- b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
 6. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 7. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di sub-fornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Stazione Appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 24 - Lavoro e sicurezza

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Amministrazione a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subcontraenti.
4. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici laddove presenti (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
5. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 90/2013, l'Amministrazione

verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.

6. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Amministrazione da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Amministrazione ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
7. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione per inadempimenti imputabili all'Appaltatore in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Amministrazione, e a richiedere l'estromissione dell'Amministrazione stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
8. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Amministrazione per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Art. 25 - Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - il Dott. [...], in qualità di RUP;
 - il Dott. [...], in qualità di Direttore dell'Esecuzione;
 - il Dott. [...], in qualità di Responsabile del Servizio dell'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Amministrazione

Comitato Centrale per l'Albo Nazionale Autotrasporto delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Via Giuseppe Caraci, n. 36 – Roma, 00157

Alla c.a. del Dott. [...],

PEC albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it

per l'Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. del Dott. [...],

PEC [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante PEC. Le comunicazioni mediante PEC avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli

strumenti elettronici.

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 26 - Spese

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese sostenute per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Amministrazione nelle percentuali di legge.
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente Contratto, ove previsto, l'Aggiudicatario dovrà produrre copia del modello F24 relativo al pagamento dell'imposta di bollo nella misura dovuta indicata con apposita comunicazione dall'Amministrazione in osservanza delle disposizioni di cui all'allegato I.4 del Codice ai sensi dell'art. 18, comma 10.

Art. 27 - Foro competente

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Limitatamente a quanto necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in poi anche «**Regolamento UE**»), prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro rispettivi dati personali vengano da loro stesse reciprocamente trattati in via cartacea, informatica e telematica, ed in particolare siano comunicati a particolari categorie di soggetti (quali ad esempio banche, società di revisione, consulenti del lavoro, consulenti fiscali e legali) e a tutti i soggetti rispetto ai quali la comunicazione sia imposta per legge.
2. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della procedura, si precisa che:
 - a) il titolare del trattamento è il Comitato;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento del Servizio e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - d) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - e) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti del Comitato, opportunamente

autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto del Comitato e operano in qualità di persone autorizzate o responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Amministrazione, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - i. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso l'Amministrazione; posta elettronica: rpd@pec.mit.gov.it;
 - ii. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dal Comitato in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - iii. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

- 3. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità del Comitato o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
- 4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del citato Regolamento UE, del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dal Comitato, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
- 5. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

6. L'Appaltatore, per l'espletamento delle prestazioni previste dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo del Contratto, e che l'Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Amministrazione da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
7. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio «*Responsabile della protezione dei dati*», qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente al paragrafo 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679. Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Operatore Economico/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del titolare.
8. Il Responsabile del trattamento si impegna a:
 - a) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - b) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - c) su eventuale richiesta del titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - d) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
9. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
10. La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

Art. 29 - Diritti di proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico ed anche non economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali e di qualsiasi materiale inventato, creato, predisposto o realizzato dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del contratto rimangono di titolarità esclusiva del Comitato, che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. I diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
2. L'Appaltatore si obbliga a fornire espressamente al Comitato tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Comitato in eventuali registri o elenchi pubblici.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore usi, nell'esecuzione delle attività di cui al presente affidamento, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. Pertanto, l'Appaltatore s'impegna a tenere indenne l'Amministrazione da costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da una qualsiasi azione promossa da terzi in relazione ad eventuali violazioni e/o contraffazioni brevetti, *copyright*, marchi, diritti d'autore, o simili diritti di proprietà e/o al corretto utilizzo delle licenze afferenti al *software* applicativo e l'*hardware* messi a disposizione dell'Amministrazione, in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
4. L'Appaltatore garantisce che i prodotti informatici utilizzati per l'esecuzione del Contratto sono esenti da virus e/o altri vizi o difetti di funzionamento che possano pregiudicare i dispositivi dell'Amministrazione o anche solo limitarne la facoltà di godimento. L'Appaltatore si impegna inoltre ad adottare a tale scopo tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono rilasciate dall'Appaltatore anche per i fatti di terzi. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, lo stesso si riserva di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni inadempimento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito.
5. Le Parti convengono che, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione di cui al presente articolo, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
6. Al termine delle attività contrattuali, inoltre, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare il passaggio di tutte le conoscenze afferenti alle attività svolte nel corso della presente fornitura al personale

dell'Amministrazione, ovvero a terzi da essa designati, nonché a consegnare ai medesimi tutta la documentazione prodotta e l'interfaccia grafica utilizzata nel corso dell'affidamento, senza alcun onere aggiuntivo. Le modalità di erogazione e la relativa pianificazione del trasferimento di know-how/interfaccia grafica dovranno essere concordate con l'Amministrazione, anche sulla base delle proposte che il Fornitore potrà fare in sede di offerta tecnica.

7. L'Amministrazione e il Fornitore concorderanno, nel corso dell'ultimo quadrimestre contrattuale, le modalità di effettuazione del suddetto trasferimento.

Art. 30 - Esecutorietà del contratto

1. Il presente atto è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, nonché al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi delle previsioni di cui alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed esplicherà i suoi effetti, con efficacia ex tunc, solo in caso di esito positivo di tali controlli.
2. Il presente contratto è impegnativo per l'Appaltatore sin dal momento della sottoscrizione, mentre lo sarà per l'Amministrazione soltanto dopo la necessaria registrazione con esito positivo del decreto di approvazione del presente atto da parte dei competenti organi di controllo, ai sensi delle normative sopra richiamate.

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
6. Le Parti si danno atto che il presente Contratto è stato oggetto di analitica e puntuale negoziazione tra esse Parti, e che non si rende pertanto necessaria l'approvazione specifica di singole clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

[...]

**Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi**

Il Legale Rappresentante/ Il Procuratore Speciale

Il [...]

[...]